



Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

Modifica del 14 maggio 2018

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 28 agosto 1978¹ sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia è modificato secondo la versione qui annessa.

II

Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 2018

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2018, quest'ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell'apparecchio.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

14 maggio 2018

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

¹ RS 831.135.1

Allegato

Lista dei mezzi ausiliari

N. 5.57 e 5.57.1

5.57 Apparecchi acustici

La condizione per il rimborso è che l'assicurato/a soffra di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente.

L'assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell'apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell'assicurazione invalidità (AI) secondo il numero 5.07 dell'allegato dell'ordinanza del DFI del 29 novembre 1976² sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell'assicurazione.

Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione.

Esso è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

5.57.1 Disposizioni particolari per apparecchi acustici impiantanti o ad ancoraggio osseo e per impianti dell'orecchio medio

L'AVS copre il 75 per cento dell'importo rimborsato dall'AI alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti dell'orecchio medio.

L'AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive per le componenti esterne degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell'orecchio medio. Questo forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell'AI secondo il numero 5.07.1 dell'allegato OMAI.

Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti esterne e al forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell'assicurazione.

² RS 831.232.51